



ATTO UNILATERALE
SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-TER, D.LGS. N. 165/2001, IN
SOSTITUZIONE DEL MANCATO ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER
IL PERSONALE COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE

nella seguente composizione:

Rettrice e/o Prorettore dell'Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa e programmazione delle risorse (Presidente), con delega ai rapporti con i Sindacati

Direttrice Generale

Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo

premesse che:

- in data 15.10.1994 è stato sottoscritto un contratto collettivo integrativo di Ateneo diretto a definire e regolamentare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale collaboratore esperto linguistico;
- il suddetto contratto ha disciplinato il trattamento economico – commisurato su 400 ore di effettivo servizio - spettante ai collaboratori esperti linguistici (CEL), prevedendo una retribuzione composta da stipendio base, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità, con incrementi dello stipendio annuo lordo pari alla media di aumento delle retribuzioni del comparto Università, per ogni anno accademico successivo al primo;
- l'art. 4 del D.L. 21.04.1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.1995 n. 236, ha soppresso la figura del lettore di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 382/1980 e ha previsto per le università la possibilità di assumere CEL mediante contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, stipulati a seguito di selezione pubblica, demandando alla contrattazione collettiva la definizione dell'entità della retribuzione, nonché del regime di impegno e di eventuali obblighi di esclusività;
- il CCNL Comparto Università del 21.05.1996, all'art. 51, ha dettato una disciplina specifica per il personale collaboratore esperto linguistico, prevedendo, in particolare,



che il relativo trattamento economico sia costituito dal trattamento fondamentale - proporzionato all'impegno orario assolto, tenuto conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore - e dal trattamento integrativo di Ateneo, quest'ultimo determinato in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

- in sede di verifica amministrativo-contabile disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato e svoltasi dal 23.10.2019 al 05.12.2019, gli ispettori ministeriali, pur precisando che non vi è uno specifico obbligo di costituzione di un fondo per il trattamento accessorio come per le altre categorie di dipendenti, hanno rilevato che, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, il trattamento integrativo spettante ai collaboratori esperti linguistici non è mai stato determinato a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 1996, non essendo stato mai stipulato un accordo di contrattazione integrativa *ad hoc*, e che *“il trattamento integrativo viene riconosciuto a tutti i C.E.L. assunti a tempo indeterminato senza alcuna valutazione dell'esperienza acquisita né tanto meno della produttività, ma viene considerato globalmente come trattamento economico fondamentale”* (pagg. 40-42 della Relazione ispettiva acquisita al protocollo generale d'Ateneo al n. 37465 del 25.05.2020);
- nelle controdeduzioni ai rilievi MEF formulate dalla competente Area Organizzazione e Sviluppo (nota prot.n. 52285 del 23.07.2020) è stato dato atto che:
 - pur in assenza di uno specifico accordo di contrattazione integrativa, il trattamento retributivo dei CEL non ha mai costituito una forma di “automatismo”, in quanto lo stesso è sempre stato agganciato ad un criterio di corrispettività rispetto ad un puntuale ed efficiente assolvimento di notevoli e articolati obblighi istituzionali;
 - l'attività svolta dai CEL è sempre stata oggetto di verifica mediante la compilazione, da parte dei medesimi collaboratori, di un libretto cartaceo controfirmato dal Responsabile della Struttura di appartenenza e consegnato ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale alla conclusione di ogni anno accademico (dall'anno accademico 2019/2020, con l'evolversi dei principi della digitalizzazione, tale rendicontazione delle attività viene effettuata su un'apposita piattaforma informatica);
 - nel corso degli anni, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo, si è proceduto alla costituzione di “tavoli tecnici” con le rappresentanze sindacali (vedasi DR 305/2010 – DR 833/2017 – DR 1576/2019), senza tuttavia giungere alla elaborazione di una proposta condivisa;



- a valle dell'emanazione del Decreto Interministeriale n. 765/2019, l'Amministrazione ha formulato due differenti proposte di contratto collettivo integrativo, una per i c.d. ex-lettori di madre lingua straniera redatta sulla base dello schema-tipo di cui al Decreto interministeriale medesimo, e una per i CEL;
- entrambe le dette Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, presentate alla Delegazione di parte sindacale nella seduta di contrattazione integrativa del 10.06.2020, sono state respinte da quest'ultima all'unanimità;
- con nota acquisita al protocollo generale di Ateneo in data 15.04.2022 n. 36906, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha riscontrato le ulteriori controdeduzioni formulate dall'Amministrazione chiedendo *“di conoscere quali iniziative ad oggi siano state assunte, considerando che le ipotesi di CCI per gli ex lettori e per i CEL – presentate nella seduta di contrattazione del 10.06.2020 – non sono state, all'epoca, sottoscritte dalla delegazione di parte sindacale”*;
- con D.D. n. 1438 del 21.03.2023, in ossequio a quanto previsto dall'art. 51 CCNL del 21.05.1996, è stata disposta, nell'ambito del trattamento economico complessivo riconosciuto ai CEL, la separazione della componente integrativa dal trattamento fondamentale, pari alla retribuzione tabellare annua prevista dal vigente CCNL, rapportata alle 400 ore annuali effettivamente prestate;
- a seguito del provvedimento sopra richiamato, ai CEL attualmente in servizio è riconosciuto un trattamento integrativo corrispondente alla differenza fra il trattamento economico complessivo erogato ai medesimi prima della separazione delle due componenti stipendiali e la retribuzione tabellare annua - rapportata alle 400 ore effettivamente svolte dagli stessi - prevista per il personale collaboratore esperto linguistico dal CCNL di Comparto vigente;
- nel corso del 2023 sono riprese le trattative con la Delegazione di parte sindacale per la definizione di un accordo di contrattazione integrativa per i CEL che, conformemente a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale, definisca l'impegno orario nonché il trattamento economico integrativo spettante, secondo criteri di premialità e di riconoscimento del merito, nonché di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;
- nella seduta di contrattazione integrativa svoltasi il 26.07.2023 è stata presentata alla Delegazione di parte sindacale una nuova proposta di contratto collettivo integrativo, ispirata ai principi di cui sopra, valevole sia per i CEL sia per i c.d. ex-lettori di madre lingua straniera;
- non essendo stato raggiunto l'accordo sull'ipotesi di contratto, così come formulata dall'Amministrazione, la stessa è stata successivamente revisionata e integrata sulla



base delle osservazioni e delle proposte di modifica emerse nel corso della riunione sindacale e condivise;

- la nuova bozza di ipotesi di contratto è stata trasmessa per email alla Delegazione di parte sindacale in data 24.11.2023 e discussa formalmente nella seduta di contrattazione integrativa convocata per il giorno 12.12.2023;
- sulla proposta di contratto collettivo integrativo non è stato nuovamente raggiunto l'accordo;
- il CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca (periodo 2019 – 2021) sottoscritto in data 18.01.2024, all'art. 91, disciplina alcuni aspetti del trattamento giuridico del personale collaboratore esperto linguistico rinviando, per quanto non espressamente previsto dallo stesso articolo, alla disciplina contrattuale vigente che continua ad applicarsi;
- la suddetta norma contrattuale non contiene alcuna disposizione in merito alla definizione del trattamento economico del personale collaboratore esperto linguistico per il quale, pertanto, continua a trovare applicazione l'art. 51 del CCNL 21.05.1996;

considerato:

che ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;

che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 8, comma 7, e 81, commi 3 lett. e) e 5, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, l'Amministrazione interessata può, al ricorrere delle condizioni previste, procedere all'adozione di un atto unilaterale in luogo del mancato accordo, fra le altre ipotesi, qualora occorra definire i *“i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione lavorativa”*;

che, analogamente a quanto già previsto dall'art. 7, comma 7, del CCNL 19.04.2018, l'art. 8, comma 7, del CCNL 18.01.2024, stabilisce che il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45;

che la mancata sottoscrizione di un accordo di contrattazione integrativa non soltanto espone l'Amministrazione ad ulteriori e gravi rilievi da parte del Ministero dell'Economia e delle



Finanze considerato il fatto che non è attualmente vigente un contratto integrativo conforme alle norme di Comparto, ma determina anche un indubbio pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, tenuto altresì conto che l'Amministrazione, nelle more della definizione di una regolamentazione specifica, soprattutto per quanto attiene alla disciplina del trattamento economico accessorio, non sta procedendo all'assunzione di ulteriori CEL, nonostante le esigenze assunzionali manifestate e programmate da tempo dal Centro Linguistico di Ateneo;

tutto ciò premesso e considerato,

SOTTOSCRIVE

ai sensi del combinato disposto cui agli articoli 40, comma 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e 8, comma 7, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18.01.2024, il seguente atto unilaterale in sostituzione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per i Collaboratori Esperti Linguistici, nel testo presentato alla Delegazione di parte sindacale nella seduta di contrattazione integrativa del 12.12.2023.

Tutti i riferimenti al "Contratto Collettivo Integrativo" contenuti nelle disposizioni di seguito riportate devono intendersi come "atto unilaterale". Le disposizioni medesime cessano di avere efficacia nel caso di successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo.

Il presente atto unilaterale, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Roma, 27/02/2024

Rettrice e/o Prorettore dell'Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa e programmazione delle risorse (Presidente), con delega ai rapporti con i Sindacati

Direttrice Generale

Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo



Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo, di seguito denominato CCI, si applica al personale Collaboratore Esperto Linguistico (di seguito denominato “CEL”) di Sapienza Università di Roma, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, compresi i CEL già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 382/80 (c.d. “ex-lettori di madre lingua straniera”).

2. Il presente CCI conserva la sua validità fino all'entrata in vigore di un nuovo Contratto integrativo d'Ateneo in materia ed è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente in materia nonché ai CC.CC.NN.LL. di Comparto vigenti.

Articolo 2 - Struttura di afferenza

1. I CEL afferiscono al Centro Linguistico d'Ateneo - di seguito denominato “CLA” – quale struttura deputata alla programmazione, al coordinamento nonché alla verifica delle attività svolte dagli stessi, tenuto conto delle proposte di Facoltà, Dipartimenti e Corsi di Studio interessati.

Articolo 3 - Mansioni e rapporto di lavoro

1. I CEL svolgono attività di collaborazione alla didattica delle lingue straniere nell’ambito:
 - dell’attività didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici nonché corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni ed attività di tutorato nell’ambito della programmazione didattica;
 - dell’elaborazione e aggiornamento del materiale didattico, ivi incluso quello necessario per le verifiche iniziali, intermedie e finali del livello di apprendimento, anche con l’eventuale partecipazione alle commissioni d’esame;
 - delle attività rivolte agli studenti, quali ad esempio, correzione di elaborati, assistenza per le tesi di laurea, ricevimento;
 - dell’attività di programmazione didattica collegiale, partecipando a riunioni di lavoro;
 - delle altre attività definite dagli organi del CLA in coerenza con le attività di cui sopra.
2. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi del CLA.



3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, a ciascun CEL è attribuito, con il contratto individuale di lavoro, un monte-ore su base annua – compreso tra un minimo di 250 ore ed un massimo di 500 ore effettive annue – tenuto conto del fabbisogno programmato dal CLA.

4. Per il personale CEL già in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto il monte-ore è pari a 400 ore annue. Nell'ambito della programmazione di cui sopra, gli Organi deliberanti del CLA, previo accordo con il CEL interessato, potranno richiedere all'Amministrazione Centrale l'assegnazione di ore aggiuntive rispetto alle 400 ore previste, fino ad un massimo di 500 ore annue. La richiesta, motivata sulla base delle necessità individuate, dovrà pervenire entro i termini previsti per la presentazione del *budget* annuale (settembre), e, qualora accolta, darà luogo alla stipula di un nuovo contratto di lavoro, che dovrà essere sottoscritto entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

5. Compete al CLA, nell'ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun CEL nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCI, al personale Collaboratore esperto linguistico si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di periodo di prova, ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

7. Le richieste di permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio devono essere inoltrate preventivamente al Direttore del CLA, che ne valuta la compatibilità con le esigenze di servizio e, in caso di accoglimento, ne cura la comunicazione al Settore Gestione presenze e servizi di supporto all'organizzazione. Le ferie, proporzionate al monte ore annuo effettivamente svolto, devono essere usufruite nel corso di ciascun anno solare di norma durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, previo nulla osta del CLA che valuta la compatibilità con le esigenze di servizio.

Articolo 4 – Assenza per malattia

1. In caso di malattia, o di sua eventuale prosecuzione, il CEL è tenuto a comunicare l'assenza, entro le ore 09:00, al Direttore del CLA nonché al Settore Gestione presenze e servizi di supporto all'organizzazione - tramite email all'indirizzo presenze@uniroma1.it – per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui si fosse già in possesso del certificato di



malattia, nella comunicazione dovrà essere indicato il numero di protocollo identificativo del certificato (PUC). In caso contrario, il numero di protocollo sarà oggetto di successiva separata comunicazione. L'assenza per malattia deve essere comunicata, con le medesime modalità sopra descritte, anche in caso di ricovero, day hospital o post ricovero. Qualora, durante l'assenza per malattia, il CEL dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

2. In caso di assenza per malattia, le attività già programmate per il periodo di assenza non saranno oggetto di recupero. Si applica l'art. 71 del DL n. 112/2008, convertito con modificazione dalla L. n. 133/2008.

Articolo 5 - Verifica delle attività svolte

1. Tutte le attività annualmente espletate dai CEL devono essere rendicontate nel rispetto della programmazione approvata dal Consiglio del CLA.

2. La rendicontazione delle attività deve essere effettuata a cura del CEL con cadenza giornaliera, su un'apposita piattaforma informatica ove sono codificate le attività di cui al precedente art. 3 e autocertificate con firma digitale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

3. L'inserimento nella piattaforma informatica dei suddetti dati dovrà essere validato dal Presidente del Corso di Studio con il quale il CEL collabora e dal Direttore del CLA.

4. Il rispetto delle attività programmate, accertato secondo le modalità previste nel presente articolo, costituisce requisito per le valutazioni di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 - Attività di studio e formazione

1. I CEL hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. A tale fine, l'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico, didattico e reti telematiche, e favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti alle discipline linguistiche, nonché altre forme di studio e aggiornamento.

2. Fermo restando l'impegno orario complessivo, ai CEL interessati possono essere riconosciuti giustificati periodi di assenza per la partecipazione ad attività di studio e di formazione. All'uopo, il CEL interessato presenta apposita istanza al Direttore del CLA il quale, valutata la compatibilità della richiesta con la programmazione delle attività e con le



disponibilità economiche, trasmette la stessa al competente ufficio dell'Amministrazione centrale, accompagnata dal proprio parere positivo.

3. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'Amministrazione centrale valuta la richiesta avanzata e, in caso di esito positivo, concede un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.

Articolo 7 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale CEL è costituito, ai sensi dell'art. 51 del C.C.N.L. Comparto Università del 21 maggio 1996, dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo d'Ateneo.

2. Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal C.C.N.L. di Comparto vigente, riparametrato in ragione dell'effettivo monte ore annuo prestato da ciascun CEL, tenuto conto che l'impegno orario pieno è pari a 500 ore annue.

3. Il trattamento integrativo viene riconosciuto in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.

4. Si dà atto che, in applicazione del CCI d'Ateneo del 15 ottobre 1994, il trattamento economico riconosciuto ai CEL in servizio presso Sapienza non prevedeva una distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento economico integrativo. Con D.D. n. 1438 del 21 marzo 2023 si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui all'art. 51 C.C.N.L. 21 maggio 1996, separando la componente integrativa dal trattamento fondamentale, pari alla retribuzione tabellare annua prevista dal vigente C.C.N.L., rapportata alle 400 ore annuali effettivamente prestate.

A seguito del provvedimento sopra richiamato, ai CEL già in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è riconosciuto un trattamento integrativo, pari a € 13.500,00 annui, corrispondente alla differenza fra il trattamento economico complessivo erogato ai medesimi prima della separazione delle due componenti stipendiali e la retribuzione tabellare annua - rapportata alle 400 ore effettivamente svolte dagli stessi - prevista per il personale collaboratore esperto linguistico dal C.C.N.L. di Comparto vigente. Commisurato alle 500 ore annue previste dal vigente C.C.N.L. quale impegno orario pieno, l'importo del trattamento integrativo attualmente riconosciuto ai CEL in servizio corrisponde ad € 16.875,00.



5. CEL già in servizio alla data di sottoscrizione del CCI

In ossequio al disposto di cui all'art. 51, comma 5, del C.C.N.L. Comparto Università del 21 maggio 1996, il trattamento integrativo complessivamente riconosciuto ai CEL già in servizio – pari ad € 16.875,00 annui lordi (€ 13.500,00 rapportati alle 400 ore di servizio) – viene ripartito in due differenti quote, l'una legata alla valutazione della produttività, l'altra relativa alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio.

La quota massima destinata ad essere erogata a seguito di valutazione positiva della produttività, secondo il sistema di valutazione previsto al successivo articolo 8, è pari a € 11.875,00 lordi annui (€ 9.500,00 commisurati alle 400 ore).

La restante quota – pari a € 5.000,00 lordi annui (€ 4.000,00 se commisurati alle 400 ore) – è corrisposta a titolo di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita fino alla sottoscrizione del presente contratto integrativo. Esclusivamente per i CEL assunti fino al 31.12.1999, tale quota viene incrementata, a decorrere dal 01.01.2024, dell'importo di € 3.000,00 lordi annui (€ 2.400,00 se commisurati alle 400 ore di servizio), al fine di tenere conto della maggiore esperienza maturata. Per i CEL già "ex-lettori di madre lingua straniera" tale maggiorazione ricomprende e assorbe eventuali emolumenti riconosciuti per il rapporto di lavoro ex art. 28 del D.P.R. n. 382/80.

Al fine di valorizzare l'ulteriore esperienza professionale che sarà acquisita successivamente alla sottoscrizione del presente CCI, il trattamento integrativo sopra determinato potrà essere incrementato di una quota aggiuntiva di € 1.250,00 (€ 1.000,00 se commisurata alle 400 ore) per ogni triennio di servizio prestato.

Il primo triennio utile ai fini della valutazione dell'esperienza professionale acquisita inizierà a decorrere:

- dal 01.01.2024 per i CEL assunti fino al 31.12.2009 compreso (Tabelle 1 e 2);
- dal 01.01.2027 per i CEL assunti successivamente al 01.01.2010 e fino alla sottoscrizione del presente CCI (Tabella 3).

**Tabella 1 - Trattamento integrativo del personale CEL assunto fino al 31/12/1999**

Anni di riferimento	Quota massima legata alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita		Quota massima legata alla valutazione della produttività		trattamento integrativo complessivo	
	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue
2024 - 2026	6.400,00 €	8.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	15.900,00 €	19.875,00 €
2027 - 2029	7.400,00 €	9.250,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	16.900,00 €	21.125,00 €
2030 - 2032	8.400,00 €	10.500,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	17.900,00 €	22.375,00 €
2033 - 2035	9.400,00 €	11.750,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	18.900,00 €	23.625,00 €
2036 - 2038	10.400,00 €	13.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	19.900,00 €	24.875,00 €
2039 - 2041	11.400,00 €	14.250,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	20.900,00 €	26.125,00 €

Tabella 2 - Trattamento integrativo del personale CEL assunto dal 01/01/2000 al 31/12/2009

Anni di riferimento	Quota massima legata alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita		Quota massima legata alla valutazione della produttività		trattamento integrativo complessivo	
	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue
2024 - 2026	4.000,00 €	5.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	13.500,00 €	16.875,00 €
2027 - 2029	5.000,00 €	6.250,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	14.500,00 €	18.125,00 €
2030 - 2032	6.000,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	15.500,00 €	19.375,00 €
2033 - 2035	7.000,00 €	8.750,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	16.500,00 €	20.625,00 €
2036 - 2038	8.000,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	17.500,00 €	21.875,00 €
2039 - 2041	9.000,00 €	11.250,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	18.500,00 €	23.125,00 €



Tabella 3 - Trattamento integrativo del personale CEL assunto dal 01/01/2010 alla data di sottoscrizione del CCI						
Anni di riferimento	Quota massima legata alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita		Quota massima legata alla valutazione della produttività		trattamento integrativo complessivo	
	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue	400 ore annue	500 ore annue
2024 - 2026	4.000,00 €	5.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	13.500,00 €	16.875,00 €
2027 - 2029	4.000,00 €	5.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	13.500,00 €	16.875,00 €
2030 - 2032	5.000,00 €	6.250,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	14.500,00 €	18.125,00 €
2033 - 2035	6.000,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	15.500,00 €	19.375,00 €
2036 - 2038	7.000,00 €	8.750,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	16.500,00 €	20.625,00 €
2039 - 2041	8.000,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	11.875,00 €	17.500,00 €	21.875,00 €

Nel computo del triennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal dipendente ai sensi dei vigenti contratti collettivi e/o delle norme di legge in vigore.

Il riconoscimento dei suddetti incrementi consegue ad una effettiva verifica da parte degli organi del CLA circa il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito da ciascun CEL nello svolgimento delle funzioni proprie, tenuto conto delle valutazioni positive del complesso delle attività svolte nel periodo di riferimento.

L'incremento derivante dalla positiva valutazione della professionalità acquisita decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio cui si riferisce la valutazione (es. per i CEL assunti fino al 31/12/1999, l'incremento derivante dalla positiva valutazione dell'ulteriore esperienza acquisita nel triennio di servizio 2027-2029 inizierà a decorrere dal 01/01/2030).

Sarà cura del Direttore del CLA trasmettere tempestivamente gli esiti delle valutazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale.



6. CEL assunti successivamente alla sottoscrizione del CCI

Ai CEL assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto è riconosciuta esclusivamente la componente del trattamento integrativo relativa alla valutazione della produttività – nella misura massima di € 11.875,00 annui - a seguito di valutazione positiva, secondo il sistema di valutazione previsto al successivo articolo 8.

Il trattamento integrativo di cui al precedente comma potrà essere progressivamente incrementato - in relazione a valutazioni attinenti all'esperienza acquisita – di un importo pari a € 1.250,00 per ogni triennio di servizio prestato, escludendo dal computo i periodi di aspettativa senza decorrenza dell'anzianità, fruiti dal dipendente secondo quanto disposto dai vigenti contratti collettivi e/o dalle norme di legge.

Tabella del trattamento integrativo del personale CEL assunto successivamente alla sottoscrizione del CCI - Importi parametrati su 500 ore annue			
Triennio di servizio prestato	Quota massima legata alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita	Quota massima legata alla valutazione della produttività	trattamento integrativo complessivo
1° triennio	-	11.875,00 €	11.875,00 €
2° triennio	1.250,00 €	11.875,00 €	13.125,00 €
3° triennio	2.500,00 €	11.875,00 €	14.375,00 €
4° triennio	3.750,00 €	11.875,00 €	15.625,00 €
5° triennio	5.000,00 €	11.875,00 €	16.875,00 €

Il riconoscimento dei suddetti incrementi consegue ad una effettiva verifica da parte degli Organi del CLA circa il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito da ciascun CEL nello svolgimento delle funzioni proprie, tenuto conto delle valutazioni positive delle attività svolte nel periodo di riferimento. L'incremento derivante dalla positiva valutazione della professionalità acquisita decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui si conclude il triennio di servizio cui si riferisce la valutazione (es. in caso di CEL assunto il 15/03/2024, l'incremento derivante dalla positiva valutazione dell'esperienza acquisita nel 1° triennio di servizio, 15/03/2024-15/03/2026, inizierà a decorrere dal 01/04/2026).



Sarà cura del Direttore del CLA trasmettere tempestivamente gli esiti delle valutazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale.

Il trattamento integrativo sopra previsto è parametrato su un monte-ore annuo pari a 500 ore. Qualora nel contratto individuale di lavoro fosse stabilito un monte-ore annuo inferiore, gli importi relativi al trattamento integrativo (con riferimento sia alla componente legata alla valutazione della produttività, sia ai possibili incrementi derivanti dalla valutazione dell'esperienza professionale progressivamente acquisita), saranno commisurati all'effettivo monte ore previsto.

Articolo 8 – Sistema di valutazione della produttività

Nell'ottica del riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione, ai fini della corresponsione della componente del trattamento integrativo legata alla valutazione della produttività, all'inizio dell'anno accademico di riferimento, il Direttore del CLA assegna a ciascun CEL n. 1 obiettivo individuale.

L'obiettivo assegnato deve:

- tendere al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio offerto, nell'ambito delle attività di competenza di cui al precedente art. 3;
- essere espresso in termini chiari e valutabili;
- riferirsi ad un arco temporale pari all'anno accademico di riferimento (dal mese di settembre al mese di settembre dell'anno successivo), ma articolato in target intermedi che ne consentano il monitoraggio in corso d'anno.

La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo assegnato compete al Direttore del CLA, sentito il Presidente del corso di studio.

La valutazione è effettuata attraverso l'apposita piattaforma informatica di rendicontazione con cadenza trimestrale, secondo la tabella di seguito riportata:

Step di valutazione	Periodo di riferimento per la valutazione
1°	settembre – novembre
2°	dicembre – febbraio
3°	marzo – maggio
4°	giugno – agosto



Al termine di ciascuno step sopra individuato, sarà riconosciuto il premio legato alla produttività, in percentuali differenti a seconda della valutazione ottenuta, secondo il seguente schema:

Valutazione sullo stato di avanzamento dell'obiettivo	Percentuale di premio erogato
Raggiunto	100%
Parzialmente raggiunto	80%
Non raggiunto	0

Il premio di produttività è erogato in quote mensili, il cui importo è calcolato sulla base della valutazione ottenuta nel periodo di riferimento:

Percentuale di valutazione	Importo premio erogato per il trimestre di riferimento		Quota mensile*	
	400 ore annue (€ 9.500,00)	500 ore annue (€ 11.875,00)	400 ore annue	500 ore annue
100%	€ 2.375,00	€ 2.968,75	€ 791,67	€ 989,58
80%	€ 1.900,00	€ 2.375,00	€ 633,34	€ 791,67
0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

** la prima quota mensile viene erogata al termine del primo step di valutazione e, quindi, a partire dal mese di dicembre dell'anno accademico di riferimento*

Ai fini dell'erogazione delle quote mensili, il Direttore del CLA cura la trasmissione tempestiva delle valutazioni assegnate al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale.

Qualora dall'accertamento trimestrale sullo stato di avanzamento dell'obiettivo lo stesso risulti non raggiunto ovvero parzialmente raggiunto, il premio di produttività non sarà erogato oppure sarà erogato soltanto parzialmente nel trimestre successivo, secondo gli importi specificati nella tabella di cui sopra. Qualora, poi, al termine dell'anno accademico di riferimento, l'obiettivo assegnato risulti comunque pienamente raggiunto, si procederà alla compensazione di quanto decurtato nel corso dell'anno.

Il dipendente che non concordi con la valutazione finale non positiva (obiettivo parzialmente raggiunto o non raggiunto) espressa dal Direttore del CLA, può, entro 15 gg dalla comunicazione della valutazione stessa, chiederne il riesame formulando proprie osservazioni. Il Direttore del CLA procede all'audizione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un rappresentante sindacale, cui il dipendente aderisce o conferisce mandato, o



da una persona di sua fiducia o da un rappresentante dell'Amministrazione. Il Direttore del CLA, al termine dell'audizione, decide con provvedimento motivato.

Articolo 9 – Conto Terzi

1. Sapienza attraverso il CLA promuove le attività in conto terzi con soggetti pubblici e privati esterni, favorendo la partecipazione volontaria dei CEL e assicurandone il correlato riconoscimento economico, ove le attività in questione siano svolte al di fuori del monte ore annuo di cui all'articolo 3, con modalità stabilite dagli organi del CLA e in conformità con il vigente Regolamento in materia.

2. Ove le attività non siano svolte al di fuori dell'impegno orario annuale, esse non sono oggetto di retribuzione aggiuntiva ma concorrono al completamento del monte-ore annuale con obbligo di rendicontazione.

Articolo 10 - Altra attività lavorativa

1. Al personale CEL è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione stessa.

Articolo 11 – Responsabilità disciplinare

Nei confronti del personale CEL si applica la normativa in materia disciplinare prevista per il restante personale contrattualizzato di Sapienza Università di Roma.

Articolo 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente CCI di Ateneo sostituisce ogni altra diversa regolamentazione individuale e/o collettiva integrativa in materia, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Resta ferma l'improduttività di qualsiasi effetto nei confronti di Sapienza dell'affidamento ai CEL di compiti istituzionali non contemplati nelle suddette norme, fatte salve le responsabilità amministrative, civili e contabili di quanti dispongano tale affidamento.